

Schema di delibera di Assemblea di Bacino

Oggetto: Approvazione relazione ai sensi dell'art 30 del d.lgs. 201/2022 per la ricognizione periodica della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani – anno 2022 - Bacino Venezia

Premesso

- che il servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani (per brevità "servizio rifiuti urbani") comprende, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del DL n. 1/2012, le attività di "raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero";
- che **l'art. 30 del D.Lgs. n. 201 del 2022**, avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", stabilisce che sia svolto un **monitoraggio annuale** come di seguito indicato:
 - 1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
 - 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*
 - 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."*
- che nella specifica situazione degli ambiti o bacini territoriali del servizio rifiuti urbani, gli **Enti di governo esercitano la funzione di affidamento del servizio in nome e per conto dei Comuni partecipanti**, ed il controllo analogo nei confronti della società affidataria può essere esercitato congiuntamente dai Comuni partecipanti in quanto titolari delle quote di controllo nella società affidataria medesima e quindi del potere di nomina dei suoi Organi Sociali;

Viste

- la Legge Regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, la quale stabilisce che:
 - "Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano **in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo** diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino";



- i Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dalla Convenzione istitutiva e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino anche **"vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore"**; (art. 9, comma 2, punto o);

Richiamati

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- gli atti assunti da ARERA in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare:
 - deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
 - Deliberazione n. 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - Deliberazione n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
 - determinazione n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
 - deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
 - deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
 - deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
 - determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
 - la deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). La qualità tecnica contrattuale è strettamente connessa all'MTR-2 in quanto

comporta costi derivanti dagli investimenti per adempiere compiutamente alle richieste dell'Autorità; detti costi sono già stati calcolati nel PEF 2022 a titolo previsionale (c.d. "CQ");

- la Deliberazione n. 389/2023/R/Rif per l'aggiornamento dei PEF 2024-2025 previsto dall'art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif;
- la Deliberazione 387/2023/R/rif per gli obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- la Deliberazione n. 385/2023/R/rif per lo [Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani](#);
- la Deliberazione 386/2023/R/rif per i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la Deliberazione n. [263/2023/E/rif](#) per l'implementazione dell'Anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Richiamate anche

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 9 del 17 maggio 2017 con la quale si è preso atto dell'onere per il Consiglio di Bacino - imposto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e regolamentato dalle Linee guida ANAC N.7 - di registrarsi presso l'apposito Elenco degli Enti affidanti in house tenuto dall'ANAC, onere che condiziona la possibilità per il predetto Ente di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti in house;
- la deliberazione del Comitato di Bacino n. 12 del 17 maggio 2017 con la quale si è convenuto che, a seguito dei predetti obblighi in capo agli Enti affidanti in house, la presentazione dell'istanza di iscrizione al nuovo Elenco presso l'ANAC da parte del Consiglio di Bacino costituisce un atto propedeutico all'affidamento del servizio rifiuti, e si è incaricato il Direttore di predisporre la relativa istanza di iscrizione, acquisendo a tale scopo, presso Veritas S.p.A. e gli organismi di controllo analogo congiunto costituiti dai Comuni soci, la documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house, da presentare anche all'Assemblea di Bacino;
- la nota dell'ANAC del 15.02.2022, ns. prot. 219 del 16.02.2022, con cui ha dato formale comunicazione di conclusione della propria istruttoria con iscrizione degli enti all'elenco di che trattasi.

Dato atto

- che nel corso del 2023 si è concluso l'iter programmato con la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 25 maggio 2016 con cui è stato disposto di approvare l'allineamento finale delle **scadenze degli affidamenti** del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti nei Comuni del Bacino alla data di giugno 2038 ed è stato assegnato al Direttore *"di predisporre, nel caso di esito positivo degli atti di accertamento tecnico di cui al punto 1), la proposta di deliberazione dell'Assemblea di Bacino di allineamento della scadenza mediante affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti nei tre Comuni interessati, Venezia, Fossalta di Piave e Scorzè sulla base di apposita Relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, verificando altresì il mantenimento dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in house in capo a Veritas S.p.A.;*
- che con le deliberazioni di Assemblea nn. 18, 19 e 20 del 27.10.2017 rispettivamente per San Donà di Piave, Meolo e Quarto d'Altino, sono stati approvati gli affidamenti del servizio per ciascun Comune a Veritas S.p.A. con durata di 15 anni a decorrere da 1.01.2018 fino al 31.12.2032,



- che con le deliberazioni di Assemblea n. 7 del 26.07.2018 per il Comune di Cona e n. 12 del 15.11.2019 Venezia, è stato approvato l'allineamento al 2038 della scadenza dell'affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nei rispettivi Comuni;
- che con la deliberazione di Assemblea n. 8 del 13.06.2023 per il Comune di Scorzè e Fossalta di Piave è stato da ultimo approvato l'allineamento al 2038 della scadenza dell'affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani per entrambi i Comuni;

Considerate

- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 4 del 14.04.2022 con la quale è stato determinato il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ASVO S.p.A. e VERITAS S.p.A. sono tenuti a rispettare partire dal 1° gennaio 2023 per la Qualità del servizio rifiuti urbani ai sensi della deliberazione Arera 15/2022/R/rif;
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 7 del 14.04.2022 con cui sono stati validati i PEF 2022-2025 aggregati per gestore e i PEF 2022-2025 dei 45 Comuni del Bacino in esecuzione della Deliberazione Arera n. 363/2021 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 15 del 16.12.2022 relativa all'approvazione della Carta della Qualità dei servizi ai sensi della deliberazione di Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 e della deliberazione Arera 15/2022/R/rif;

Ritenuto

- che la Relazione ex art 30 del D.lgs. 201/2022 debba essere redatta ed approvata dall'Ente che affida il servizio e provvede alla scelta della forma di gestione del servizio pubblico tra i tre modelli consentiti dall'ordinamento comunitario (gara, in house, società mista), e quindi dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

Richiamata

- la richiesta di documentazione ed integrazione di quanto già agli atti del Consiglio di Bacino ai gestori Veritas S.p.A. e Asvo S.p.A. del 12 settembre 2023, prot. 878/2023, per la trasmissione di ulteriore documentazione per la redazione della Relazione di cui trattasi;

Vista

- le note integrative prot 951/2023 e 955/2023 del 16.10.2023 rispettivamente pervenute dal gestore ASVO S.p.A. e Veritas S.p.A.;
- la Relazione ex art. 30 del d.lgs. 201/2022 predisposta dal Direttore, allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si recepisce la documentazione trasmessa dai gestori e si effettua la ricognizione periodica, ai sensi dell'art 30 del D. Lgs. 201/2022, della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 nel Bacino Venezia;

Richiamata inoltre

- la delibera n. del 25 ottobre 2023 dell'assemblea di Bacino con cui si concede il nulla osta del Consiglio di Bacino all'operazione di affitto a VERITAS S.p.A. e successivo trasferimento in proprietà del ramo d'azienda di ASVO S.p.A. relativo alla gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto

- di approvare la Relazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 predisposta dal Direttore, come riportata nell'Allegato A alla presente deliberazione, con la quale si effettua la ricognizione periodica della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 nel Bacino Venezia;



- di incaricare il Direttore per la pubblicazione della Relazione di cui al punto precedente sul sito istituzionale dell'Ente e per il suo invio agli Enti preposti;
- alquanto auspicabile che nel percorso di aggregazione gestionale possano essere valorizzate le eccellenze di entrambe le aziende in un'ottica di miglioramento complessivo della gestione e di un innalzamento della qualità del servizio, sia in termini tecnici che contrattuali.

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto indicato in premessa parte integrante del presente provvedimento, la Relazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 predisposta dal Direttore, come riportata nell'Allegato A alla presente deliberazione, con la quale si effettua la ricognizione periodica della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 nel Bacino Venezia;
- 2) di incaricare il Direttore per la pubblicazione della Relazione di cui al punto precedente sul sito istituzionale dell'Ente e per il suo invio agli Enti preposti;
- 3) di dare mandato al Direttore di supportare i gestori nel percorso di aggregazione gestionale, valorizzando le eccellenze di entrambe le aziende in un'ottica di miglioramento complessivo della gestione e di un innalzamento della qualità del servizio, sia in termini tecnici che contrattuali.